

Brescia, li 16/02/2024

Ordine Assistenti Sociali della Toscana  
Viale Spartaco Lavagnini, 18 - 50129 Firenze (FI)  
PEC: oastoscana@postacert.toscana.it E-mail: info@oastoscana.it

Oggetto: parere in ordine a due quesiti posti da codesto Ordine.

### **Primo quesito**

Sull'indirizzo delle citazioni rivolte agli assistenti sociali nell'ambito di procedimenti cui sono chiamati a testimoniare, una questione ricorrente nelle richieste dei colleghi di cui sfuggono le motivazioni e le possibili contromisure.

Un assistente sociale viene citato in Tribunale come testimone per dei procedimenti penali rispetto a situazioni conosciute per il ruolo svolto.

Considerando che l'assistente sociale lavora in un ente e che le citazioni sono per fatti conosciuti come assistente sociale si chiede perché le convocazioni arrivano all'abitazione del professionista rendendo quindi pubblico per agli avvocati e alle parti l'indirizzo di residenza?

Esistono delle disposizioni in merito?

Le parti sono legittimate ad avere l'indirizzo di residenza del professionista assistente sociale?

Le convocazioni non dovrebbero arrivare esclusivamente tramite l'ente per il quale si lavora?

Come già anticipato verbalmente, in occasione dell'incontro tenutosi qualche tempo fa, è ben possibile che l'assistente sociale, sentito dalla PG quale persona informata sui fatti, rappresenti di essere domiciliato per ragioni di servizio presso un pubblico ufficio (comunale, dell'Azienda USL, ecc.) ovvero presso la sede del proprio datore di lavoro privato, fornendo altresì, in particolare se ritenute utili da chi procede all'escussione, tutta una serie di ulteriori indicazioni (cellulare di servizio, e-mail, PEC, ecc.).

Se è in corso un procedimento penale e l'assistente sociale viene sentita a SIT, nel verbale potrà indicare quale indirizzo di domiciliazione la sede presso la quale svolge l'attività lavorativa anziché la sua residenza.

Nella fase successiva la citazione in giudizio del testimone viene fatta da un avvocato o dall'Autorità procedente; l'indirizzo utilizzato sarà o quello risultante dagli atti, se la parte è già stata sentita nel corso delle indagini oppure quello che risulterà da una consultazione dei registri dell'anagrafe.

Chunque, identificabile tramite un documento d'identità valido e che conosca i dati anagrafici della persona cui si riferisce il certificato, può presentare richiesta di certificato anagrafico, essendo quest'ultimo un atto pubblico, ai sensi dell'art. 1 della l. n.

1228/1954.

Non esiste comunque alcun obbligo di citare un testimone presso la sede lavorativa anziché presso la sua residenza.